



Marzo 2017

Istruzioni concernenti

l'acquisto di mezzi d'esercizio per il TRV

(approvazione OITRV, fideiussione solidale della Confederazione)

N. registrazione/dossier: BAV-313.130-00003/00014

Per poter richiedere nelle offerte l'indennizzo dei costi successivi degli investimenti per i mezzi d'esercizio destinati al traffico viaggiatori regionale (TRV) ordinato, tali investimenti devono essere previamente approvati da parte dei committenti, conformemente all'articolo 19 dell'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16). Detta approvazione è anche la condizione necessaria per la concessione di una fideiussione solidale (garanzia federale) che consente di ottenere un finanziamento degli investimenti a tassi più vantaggiosi.

Le presenti istruzioni forniscono le informazioni necessarie sulla procedura di approvazione ai sensi dell'articolo 19 OITRV e sulla concessione di una fideiussione solidale della Confederazione.

1. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 OITRV

1.1. Campo d'applicazione dell'approvazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 OITRV

Art. 19 cpv. 1 OITRV - Investimenti

¹ Le imprese di trasporto possono integrare i costi successivi degli investimenti nel conto di previsione di un'offerta se i committenti li hanno previamente approvati.

L'acquisto (nuovi acquisti o investimenti in mezzi già disponibili) di mezzi d'esercizio (veicoli, depositi ecc.) genera costi successivi, costituiti soprattutto da ammortamenti e interessi. Per poterli integrare come costi indennizzabili nelle offerte future, è d'obbligo l'approvazione preliminare dell'investimento da parte dei committenti (Confederazione e tutti i Cantoni interessati) ai sensi dell'articolo 19 OITRV. In mancanza di quest'approvazione, i committenti non sono tenuti ad accettare i costi corrispondenti, esposti nelle offerte. L'approvazione costituisce inoltre la condizione necessaria per la concessione di una fideiussione solidale della Confederazione ai fini del finanziamento dei mezzi d'esercizio, come pure per un eventuale aumento delle quote assegnate ai Cantoni.

L'approvazione dei committenti di cui all'articolo 19 OITRV può essere rilasciata esplicitamente (per iscritto) o implicitamente nell'ambito della procedura di ordinazione.



N. registrazione/dossier: BAV-313.130-00003/00014

Investimenti per cui è obbligatoria un'approvazione esplicita

Ai fini della computabilità dei costi successivi è obbligatoria un'approvazione esplicita per l'acquisto dei seguenti mezzi d'esercizio:

- **materiale rotabile (rotaia)**
- **officine, depositi ferroviari (settore TRV)**
- **impianti a fune (TRV)¹**

Investimenti per i quali non è richiesta un'approvazione esplicita

Per gli altri mezzi d'esercizio (autobus, depositi per autobus, edifici amministrativi, sistemi di distribuzione, sistemi di informazione per la clientela ...), il piano d'investimento dell'impresa di trasporto viene esaminato nell'ambito della procedura di ordinazione. Congiuntamente ai Cantoni committenti viene stabilito per quali investimenti è necessaria un'approvazione esplicita e per quali invece non lo è.

Prima della decisione i committenti possono anche richiedere informazioni supplementari sui singoli progetti d'investimento.

In caso d'investimenti per i quali non è necessaria un'approvazione esplicita, i committenti confermano nella convenzione sull'offerta che i costi successivi degli investimenti possono essere integrati nell'offerta secondo il piano d'investimento.

Di regola l'UFT non richiede un'approvazione esplicita per i seguenti investimenti:

- **autobus**
- **investimenti i cui costi non coperti sono limitati o irrilevanti**

1.2. Trasferimento dei mezzi d'esercizio a un nuovo gestore (art. 28 cpv. 1 OITRV)

Secondo l'articolo 28 OITRV, se un'offerta del TRV è ordinata presso una nuova impresa a seguito di una messa a concorso, l'impresa precedentemente incaricata può esigere il trasferimento alla nuova impresa dei mezzi d'esercizio approvati dalla Confederazione e dai Cantoni ai sensi dell'articolo 19 OITRV. Non è necessaria un'approvazione esplicita ai sensi dell'articolo 28 OITRV. La disposizione si applica anche in caso di investimenti non approvati esplicitamente secondo l'articolo 19 OITRV. In casi particolari i committenti hanno la possibilità, nel quadro dell'approvazione ai sensi dell'articolo 19 OITRV, di limitare o escludere il diritto al trasferimento dei mezzi d'esercizio di cui all'articolo 28 OITRV; ciò concerne, ad esempio, i casi di edifici a utilizzazione plurima oppure di mezzi d'esercizio che non sono di proprietà dell'impresa di trasporto concessionaria.

¹ Ciò è richiesto per gli investimenti in impianti a fune, per cui sono previsti aiuti finanziari tratti dal FIF.



N. registrazione/dossier: BAV-313.130-00003/00014

1.3. Costi successivi di materiale rotabile in caso di mancata ordinazione di un'offerta di trasporto

L'approvazione ai sensi dell'articolo 19 OITRV conferisce alle imprese il diritto di integrare nelle offerte i costi successivi del materiale rotabile previamente approvato a prescindere dall'attuazione dei programmi d'offerta. Questa disposizione si applica in particolare nel caso in cui un'impresa di trasporto abbia acquistato materiale rotabile supplementare per attuare un ampliamento dell'offerta previsto dai committenti che non può essere realizzato per mancanza di fondi da parte dei committenti o che viene attuato solo in seguito. La condizione necessaria è tuttavia il previo rilascio di un'approvazione secondo l'articolo 19 OITRV da parte dei committenti. In tal caso l'impresa può integrare ugualmente i costi successivi del materiale rotabile in questione nelle offerte per i servizi realizzati; tuttavia, è obbligata a intraprendere ogni ragionevole sforzo per limitare i danni ossia per ridurre i costi successivi, ad esempio mediante la vendita o l'affitto del materiale rotabile in esubero.

1.4. Ulteriori disposizioni riguardanti l'approvazione ai sensi dell'articolo 19 OITRV

Acquisto di mezzi d'esercizio per il TRV da parte di terzi (mandatari responsabili del trasporto)

Nel caso in cui un'impresa terza che fornisce prestazioni del TRV su mandato di un'impresa di trasporto concessionaria conformemente all'articolo 19 dell'ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11), acquisti mezzi d'esercizio, l'impresa concessionaria deve indicare tali acquisti separatamente nelle offerte (piano d'investimento). I committenti stabiliscono, come per gli acquisti dell'impresa di trasporto concessionaria, se è necessaria un'approvazione esplicita.

Approvazione ai sensi dell'articolo 19 OITRV in caso di linee con redditività insufficiente

a) Linee ferroviarie con un grado di copertura dei costi (GCC) inferiore al 30 per cento

Secondo l'articolo 19 capoversi 3 – 5 OITRV, i committenti di linee ferroviarie il cui GCC è inferiore al 30 per cento verificano, prima di approvare l'acquisto di nuovo materiale rotabile ai sensi dell'articolo 19 OITRV, se sono possibili offerte di trasporto alternative che presentano un migliore rapporto costi-benefici. Ai fini della verifica considerano, oltre alla redditività, in particolare:

- a) gli imperativi di cui all'articolo 31a capoverso 3 LTV (legge sul trasporto di viaggiatori; RS 745.1);
- b) i costi e i ricavi dell'infrastruttura delle tratte interessate;
- c) il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta;
- d) le ripercussioni sulla qualità del collegamento.

La verifica viene ripetuta al più tardi dopo dieci anni.



N. registrazione/dossier: BAV-313.130-00003/00014

L'approvazione ai sensi all'articolo 19 OITRV per il materiale rotabile da impiegare su una linea ferroviaria con un GCC inferiore al 30 per cento può essere rilasciata solo per l'offerta che presenta il migliore rapporto costi-benefici. Le imprese di trasporto possono chiedere una fideiussione solidale della Confederazione per il relativo finanziamento.

b) Direttiva sulla redditività minima nel TRV

Secondo gli articoli 4 e 6 della direttiva dell'UFT del 10 dicembre 2010 sulla redditività minima nel traffico regionale viaggiatori, la Confederazione non partecipa all'ordinazione delle linee con un grado di copertura dei costi inferiore al 10 per cento (servizio universale con autobus fino a una cadenza oraria, autobus su chiamata e funivie) o al 20 per cento (altre linee di autobus e autobus su chiamata incl. offerte notturne, altre funivie, linee ferroviarie e battelli).

L'approvazione ai sensi dell'articolo 19 OITRV può essere rilasciata anche per il materiale rotabile da impiegare sulle linee che non soddisfano i criteri di redditività minima, a condizione che i Cantoni interessati si dichiarino, per iscritto, disposti a coprire i costi successivi del materiale rotabile rimasto inutilizzato a seguito di un'eventuale soppressione di linee non redditizie. Ciò consente alle imprese di trasporto di richiedere una fideiussione solidale della Confederazione per il relativo finanziamento.



N. registrazione/dossier: BAV-313.130-00003/00014

2. Procedura di approvazione

L'approvazione esplicita ai sensi dell'articolo 19 OITRV viene rilasciata di regola in due fasi².

(1) Domanda preliminare

Prima che inizi la messa a concorso per l'acquisto di mezzi d'esercizio (fase progetto di massima), occorre presentare ai committenti una domanda preliminare ai fini dell'approvazione necessaria ai sensi dell'articolo 19 OITRV.



Parere provvisorio

Alla ricezione della domanda preliminare (precedente la messa a concorso) l'UFT esamina l'opportunità dell'acquisto sia sul piano operativo che su quello tecnico e consulta i Cantoni coinvolti nell'ordinazione. In seguito invia all'impresa di trasporto un parere provvisorio.

(2) Domanda definitiva

Dopo la messa a concorso (prima che sia avviata la fase di realizzazione) occorre presentare ai committenti una domanda definitiva di approvazione comprendente le informazioni indicate di seguito.

Quando la domanda di approvazione definitiva è pervenuta ai committenti (dopo la messa a concorso e prima della firma del contratto di acquisto), questi ultimi, ovvero la Confederazione e i Cantoni coinvolti, procedono a una nuova delibera.



Approvazione

L'UFT rilascia un'approvazione ai sensi dell'articolo 19 OITRV solo dopo che sono state sciolte eventuali obiezioni o riserve degli specialisti tecnici dell'Ufficio. A prescindere da ciò, l'approvazione ai sensi dell'articolo 19 OITRV rappresenta soltanto un consenso finanziario. L'ammissione alla circolazione dei veicoli o l'approvazione dei piani ha luogo, separatamente, in seguito.

Con l'approvazione i costi sono riconosciuti in linea di principio come indennizzabili, ma essa non è tuttavia una garanzia del rispettivo pagamento (riserva di approvazione del budget). I pagamenti definitivi sono fissati nell'ambito della regolare procedura di ordinazione al momento della messa in servizio dei mezzi d'esercizio acquistati.

A seconda del tipo di mezzi di esercizio, nell'ambito del processo di autorizzazione occorre inoltrare diversi documenti.

² Per i mezzi d'esercizio da acquistare mediante il ricorso a un'opzione o i cui costi d'investimento sono già noti per altri motivi non è necessario inoltrare la domanda preliminare. La domanda definitiva, stilata secondo le indicazioni sottostanti, deve però comprendere dati dettagliati sui motivi dell'acquisto.



N. registrazione/dossier: BAV-313.130-00003/00014

Documentazione da inoltrare (varia)



Domanda preliminare

- (1) Oggetto/oggetti dell'acquisto, compreso il profilo dei requisiti
- (2) Motivazione dell'investimento
- (3) Volume stimato dell'acquisto
- (4) Piano di finanziamento previsto
eventuale ripartizione tra TRV, non TRV, infrastruttura
- (5) Disinvestimenti, compresi eventuali ammortamenti del valore residuo o ricavi da alienazioni
- (6) Stima dei costi supplementari/minori diretti derivanti dall'acquisto (interessi, ammortamento, manutenzione)
- (7) Costi supplementari e ricavi supplementari, non compresi nel punto 6, in caso di ampliamento dell'offerta (p. es. costi del personale)
- (8) Ampliamenti dell'infrastruttura richiesti dall'acquisto (incl. depositi e officine) o acquisto di fondi
- (9) Scadenario, informazioni sul procedimento successivo

Domanda definitiva

- (1) Oggetti concreti da acquistare o costruire (risultato della messa a concorso, indicazione di eventuali differenze rispetto alla domanda preliminare)
- (2) Messa in servizio prevista per ciascun mezzo d'esercizio con indicazione del mese (data di attivazione)
- (3) Costi di acquisto definitivi
- (4) Piano di finanziamento definitivo, compresi il piano di pagamento, le modalità d'ammortamento e una dichiarazione circa l'eventuale richiesta di una fideiussione solidale della Confederazione
- (5) Disinvestimenti definitivi, costi di smantellamento e ricavi da alienazioni
- (6) Previsione per i prossimi cinque anni dei costi successivi netti aventi un rapporto diretto con l'acquisto dei mezzi d'esercizio oggetto della domanda



N. registrazione/dossier: BAV-313.130-00003/00014

Documentazione da inoltrare per il materiale rotabile (rotaia)



Domanda preliminare

- (1) Oggetto/oggetti dell'acquisto, compreso il profilo dei requisiti:
 - *dati principali dei veicoli: lunghezza, numero e disposizione delle porte, sistemazione dello spazio interno incl. numero dei posti a sedere e in piedi*
 - *base giuridica per gli attestati tecnici (Oferr/DE-Oferr o STI) e disposizioni per l'adeguamento alle esigenze dei disabili*
 - *compatibilità tecnica con l'infrastruttura: sagoma di riferimento, controllo automatico della marcia dei treni, carico massimo per asse, documento attestante che i veicoli sono compatibili con l'infrastruttura esistente o dati sugli adeguamenti eventualmente necessari*
- (2) Motivazione dell'investimento
in caso di ampliamenti dell'offerta di trasporto comprendenti investimenti infrastrutturali, indicazione del relativo decreto (SIF, PROSSIF 2025 ecc.)
- (3) Programma d'esercizio previsto (rapporto con la strategia di gestione della flotta e delle riserve)
- (4) Prova che il programma d'offerta è conforme al Programma di utilizzazione della rete (PRUR) e al Piano di utilizzazione della rete (solo scartamento normale)
- (5) Volume stimato dell'acquisto
- (6) Piano di finanziamento previsto
- (7) Disinvestimenti, compresi eventuali ammortamenti del valore residuo o ricavi da alienazioni
- (8) Stima dei costi supplementari/minori diretti derivanti dall'acquisto (interessi, ammortamento, manutenzione)
- (9) Costi supplementari e ricavi supplementari, non compresi nel punto 8, in caso di ampliamento dell'offerta (p. es. prezzo delle tracce, costi del personale ecc.)
- (10) Investimenti successivi nel TRV richiesti dall'acquisto (p. es. depositi e officine) o acquisto di fondi
- (11) Scadenario, informazioni sul procedimento successivo

Domanda definitiva

- (1) Oggetti concreti da acquistare (risultato della messa a concorso, indicazione di eventuali differenze rispetto alla domanda preliminare)
- (2) Messa in servizio prevista per ciascun mezzo d'esercizio con indicazione del mese (data di attivazione)
- (3) Costi di acquisto definitivi (incl. interessi intercalari oppure escl. interessi intercalari con indennizzo corrente degli interessi)
- (4) Piano di finanziamento definitivo, compresi il piano di pagamento, le modalità d'ammortamento e una dichiarazione circa l'eventuale richiesta di una fideiussione solidale della Confederazione
- (5) Disinvestimenti definitivi, costi di smantellamento e ricavi da alienazioni
- (6) Previsione per i prossimi cinque anni dei costi successivi netti aventi un rapporto diretto con l'acquisto di mezzi d'esercizio oggetto della domanda



N. registrazione/dossier: BAV-313.130-00003/00014

Documentazione da inoltrare per le officine e i depositi (rotaia)



Domanda preliminare

- (1) Oggetto da costruire, compreso il profilo dei requisiti
- (2) Motivazione dell'investimento
attestati supplementari sull'avvenuto chiarimento dei seguenti punti: un'impresa di trasporto attiva nella stessa area o in un'area adiacente sta pianificando un progetto di costruzione simile? È possibile una cooperazione con un'altra impresa di trasporto nell'ambito di un progetto globale? Sarebbe possibile realizzare parti del progetto insieme a un'altra impresa di trasporto o affidare a terzi la fornitura di determinate prestazioni? Il progetto è compatibile con il Piano direttore cantonale e con il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria?
- (3) Volume stimato dell'investimento
- (4) Piano di finanziamento previsto
eventuale ripartizione tra TRV, non TRV, infrastruttura³
- (5) Disinvestimenti, compresi eventuali ammortamenti del valore residuo o ricavi da alienazioni
- (6) Stima dei costi supplementari/minori diretti derivanti dall'acquisto (interessi, ammortamento, manutenzione)
- (7) Ampliamenti dell'infrastruttura richiesti dall'acquisto o acquisto di fondi
- (8) Scadenario, informazioni sul procedimento successivo
- (9) Analisi dei rischi (sul piano edile ed economico)

Domanda definitiva

- (1) Oggetto concreto da costruire (indicazione di eventuali differenze rispetto alla domanda preliminare), descrizioni delle prestazioni secondo le offerte dei fornitori, con preventivi
- (2) Messa in servizio prevista delle officine/dei depositi (data di attivazione)
- (3) Stima aggiornata dei costi d'investimento (incl. interessi intercalari oppure escl. interessi intercalari con indennizzo corrente degli interessi)
- (4) Piano di finanziamento definitivo, compresi il piano di pagamento, le modalità d'ammortamento e una dichiarazione circa l'eventuale richiesta di una fideiussione solidale della Confederazione
- (5) Disinvestimenti definitivi, costi di smantellamento e ricavi da alienazioni
- (6) Previsione per i prossimi cinque anni dei costi successivi netti aventi un rapporto diretto con l'investimento oggetto della domanda di approvazione
- (7) Analisi dei rischi definitiva (sul piano edile ed economico) nonché calendario previsto per l'inoltro della domanda di approvazione dei piani e per la decisione di approvazione dei piani

³ Nel caso in cui parti dell'investimento riguardino il settore Infrastruttura, si procede secondo il principio della maggiore percentuale. Se prevalgono i trasporti, l'uso di terzi o la parte non indispensabile dell'infrastruttura, l'investimento è finanziato da terzi e l'infrastruttura paga a sua volta per le parti indispensabili un canone commisurato ai costi. Se prevale invece la quota dell'infrastruttura di base, il finanziamento viene effettuato tramite il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) e gli altri utenti devono versare un canone commisurato ai costi.



N. registrazione/dossier: BAV-313.130-00003/00014

Documentazione da inoltrare per gli impianti a fune



Domanda preliminare

- (1) Oggetto/oggetti dell'acquisto, compreso il profilo dei requisiti:
- (2) Motivazione dell'investimento
attestato supplementare sulla mancanza di alternative più economiche della misura scelta (p.es. servizio con autobus, modifica del tipo di impianto a fune, rinnovo parziale).
- (3) Programma d'esercizio previsto
- (4) Volume stimato dell'investimento
- (5) Piano di finanziamento previsto
stima dei costi computabili, mezzi finanziari previsti dal FIF.
- (6) Disinvestimenti, compresi eventuali ammortamenti del valore residuo o ricavi da alienazioni
- (7) Stima dei costi supplementari/minori diretti derivanti dall'acquisto (interessi, ammortamento, manutenzione)
- (8) Acquisto di fondi richiesto dai nuovi mezzi d'esercizio
- (9) Scadenario, informazioni sul procedimento successivo
- (10) Analisi dei rischi (sul piano edile ed economico)

Domanda definitiva

- (1) Oggetti concreti da acquistare o costruire (risultato della messa a concorso, indicazione di eventuali differenze rispetto alla domanda preliminare), descrizioni delle prestazioni secondo le offerte dei fornitori relative agli investimenti, con preventivi
- (2) Messa in servizio prevista dell'impianto a fune (data di attivazione)
- (3) Costi d'investimento definitivi (incl. interessi intercalari oppure escl. interessi intercalari con indennizzo corrente degli interessi)
- (4) Piano di finanziamento definitivo, compresi il piano di pagamento, le modalità di ammortamento⁴ e una dichiarazione circa l'eventuale richiesta di una fideiussione solidale della Confederazione⁵
- (5) Disinvestimenti definitivi, costi di smantellamento e ricavi da alienazioni
- (6) Previsione per i prossimi cinque anni dei costi successivi netti aventi un rapporto diretto con l'acquisto di mezzi d'esercizio oggetto della domanda
- (7) Analisi dei rischi definitiva (sul piano edile ed economico) nonché calendario previsto per l'inoltro della domanda di approvazione dei piani e per la decisione di approvazione dei piani

➔ Ai fini della conclusione di una convenzione di finanziamento deve essere in seguito inoltrata una domanda motivata di mezzi finanziari del FIF per i costi computabili previsti, incl. attestazione del finanziamento e piano di finanziamento.

⁴ I contributi a fondo perso sono imputati proporzionalmente a tutte le componenti dell'investimento.

⁵ Se l'investimento nell'impianto a fune è finanziato per il 50 % attraverso il FIF, il rimanente 50 % deve essere coperto dal Cantone e/o dai Comuni oppure mediante fondi in prestito non garantiti dalla Confederazione. La fideiussione solidale della Confederazione è concessa solo in via sussidiaria.



N. registrazione/dossier: BAV-313.130-00003/00014

3. Fideiussione solidale della Confederazione (garanzia federale)

In virtù dell'articolo 31 LTV, la Confederazione può concedere alle imprese di trasporto una fideiussione solidale per il finanziamento di investimenti in mezzi d'esercizio per il TRV di cui anch'essa è committente. Con il decreto federale del 15 dicembre 2010 il Parlamento ha approvato un credito quadro di 11 miliardi di franchi destinato alla concessione di fideiussioni. La fideiussione solidale è concessa alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta a condizione che i mezzi d'esercizio in oggetto siano stati approvati dalla Confederazione e da tutti i Cantoni coinvolti, come indicato al numero 1.1, e che si ottenga una notevole riduzione d'interesse. Una fideiussione solidale può essere concessa per i mezzi d'esercizio che vengono acquistati dal concessionario o eventualmente da una sua filiale o che sono di loro proprietà. Eventuali terzi (mandatari responsabili dell'esercizio) non possono chiedere una fideiussione solidale. Per i mezzi d'esercizio impiegati sia nel TRV sia in altri settori (traffico a lunga distanza, traffico locale, servizi senza funzione di collegamento, attività accessorie), la fideiussione solidale può essere concessa solo per la quota attinente ai servizi del TRV⁶. L'agevolazione in termini di interessi derivante dalla fideiussione solidale va imputata soltanto alle linee del TRV ordinate anche dalla Confederazione.

La fideiussione solidale è concessa secondo le modalità esposte qui di seguito.

a) Inoltro della domanda all'UFT

La domanda per la concessione di una fideiussione solidale della Confederazione va inoltrata all'UFT almeno tre mesi prima che inizi a decorrere il finanziamento esterno.

b) Contenuto della domanda

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- *oggetto/oggetti dell'acquisto*
Indicare per quali mezzi d'esercizio si richiede la fideiussione solidale.
- *finanziamento*
Dati sul fabbisogno di capitale e sul piano di finanziamento previsto (tipo di finanziamento esterno, numero e ammontare delle rate di finanziamento, loro durata ed eventuali ammortamenti)

⁶ In caso di finanziamento senza fideiussione solidale della Confederazione, i costi per gli interessi sono riconosciuti al massimo in ragione di quelli derivanti da un finanziamento effettuato mediante tale fideiussione. Si raccomanda quindi di chiedere il consenso dei committenti prima di concludere un contratto di credito.



N. registrazione/dossier: BAV-313.130-00003/00014

Avvisi importanti

Il finanziamento deve essere concepito, per quanto possibile, in modo che l'ammontare del capitale in prestito oggetto della fideiussione non superi il valore d'investimento dei mezzi d'esercizio così acquistati. Nel caso ideale, gli ammortamenti finanziati dalla Confederazione e dai Cantoni tramite le indennità sono impiegati direttamente per l'ammortamento di questo capitale in prestito.

Per ottenere una fideiussione solidale da parte della Confederazione, le condizioni contrattuali poste dal creditore per la concessione del capitale in prestito devono essere il più possibile chiare e semplici. L'UFT non accetta clausole negative o di cross default in relazione a capitale non garantito dalla Confederazione.

I contratti con i creditori devono prevedere, se possibile, che il finanziamento possa essere trasferito interamente o in parte a un'altra impresa di trasporto concessionaria, a condizione che la nuova impresa assuma tutti gli obblighi dell'impresa precedente derivanti dal relativo finanziamento o ad esso collegati e che la fideiussione solidale della Confederazione sia nuovamente emessa, senza variazioni nel contenuto, a nome della nuova impresa di trasporto.

- *Riduzione d'interesse*

Stima della riduzione d'interesse ottenuta mediante la fideiussione solidale.

- *Documenti relativi alla situazione economica dell'impresa*

Per consentire la verifica della solvibilità, l'impresa di trasporto deve inoltrare informazioni complete circa la propria situazione economica. In caso di finanziamento parziale con mezzi propri, è necessario illustrare quali sono i mezzi liquidi attualmente disponibili nonché l'evoluzione prevista nei tre anni successivi.

- *Approvazioni OITRV*

Nel caso di nuovi acquisti, alla domanda per la concessione della fideiussione solidale va acclusa una copia delle singole approvazioni OITRV da parte della Confederazione e di tutti i Cantoni coinvolti secondo il numero 1.1. della presente direttiva. Se non è necessaria un'approvazione esplicita (cfr. n. 1.1.), la domanda deve contenere un'indicazione a questo riguardo (incl. dati sui costi d'investimento definitivi, la data di entrata in servizio e le modalità di ammortamento).



N. registrazione/dossier: BAV-313.130-00003/00014

c) Convenzione tra l'UFT e l'impresa di trasporto

L'UFT si pronuncia sulla domanda entro un mese, dopo aver esaminato eventuali rischi nonché il piano di finanziamento per l'acquisto dei mezzi d'esercizio previsto e dopo aver verificato se i mezzi d'esercizio sono stati approvati da tutti i committenti (Confederazione e Cantoni) secondo il numero 1.1. della presente direttiva. In caso di parere favorevole alla concessione di una fideiussione solidale, l'UFT invia all'impresa di trasporto una convenzione, in cui sono indicati, tra l'altro, l'importo massimo che la Confederazione è disposta a garantire e i mezzi d'esercizio che saranno finanziati con i fondi oggetto della fideiussione.

d) Atto di fideiussione della Confederazione

L'atto di fideiussione della Confederazione è inviato all'impresa di trasporto o al creditore entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della convenzione controfirmata stipulata tra l'UFT e l'impresa e della conferma scritta delle condizioni di finanziamento. I creditori devono essere chiaramente designati per nome, salvo se si tratta di un finanziamento mediante obbligazioni (titoli pubblici); in questo caso è necessario indicare il soggetto autorizzato a esercitare i diritti degli obbligazionisti connessi alla garanzia federale (banca emittente).

e) Provvigione

I costi amministrativi connessi alla necessaria analisi dei rischi e alla sorveglianza della solvibilità dei beneficiari della fideiussione sono a carico di questi ultimi, come pure un premio minimo di rischio. Secondo l'articolo 45 dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell'Ufficio federale dei trasporti (OseUFT; RS 742.102), alla stipula di una fideiussione solidale è prevista la riscossione, per l'intera durata della fideiussione, di una provvigione in ragione dell'1 per mille dell'importo della garanzia concessa, tuttavia non inferiore a 5000 né superiore a 100 000 franchi. Non è consentito attivare questo importo né integrarlo a posteriori nelle offerte ai fini dell'indennizzo.

4. Allegato

L'allegato «Iter relativo all'approvazione dell'acquisto di mezzi d'esercizio e alla fideiussione solidale della Confederazione» costituisce parte integrante delle presenti istruzioni.



N. registrazione/dossier: BAV-313.130-00003/00014

5. Documentazione disponibile sul sito Internet dell'UFT

Le presenti istruzioni, incluso l'allegato «Iter relativo all'approvazione dell'acquisto di mezzi d'esercizio e alla fideiussione solidale della Confederazione», è disponibile sul sito Internet dell'UFT alla pagina seguente:

www.bav.admin.ch

→ Temi A - Z → Traffico regionale viaggiatori → Acquisto mezzi d'esercizio

Berna, 21 marzo 2017

Ufficio federale dei trasporti

Pierre-André Meyrat
Direttore suppl.

Regula Herrmann, Caposezione
Sezione Traffico viaggiatori

Iter relativo all'approvazione dell'acquisto di mezzi d'esercizio e alla fidiussione della Confederazione

